

Bruxelles, 13 ottobre 2017
(OR. en)

13200/17

**FREMP 113
JAI 903
COHOM 115
DROIPEN 133
ASILE 73
JUSTCIV 241
SOC 640
SCHENGEN 67
EJUSTICE 125
DAPIX 330
ANTIDISCRIM 48
VISA 392
CULT 118**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	12 ottobre 2017
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	12913/17
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel 2016

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottate dal Consiglio nella 3564^a sessione tenutasi il 12 e 13 ottobre 2017.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SULL'APPLICAZIONE
DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL 2016****I. INTRODUZIONE**

1. Il Consiglio ricorda l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea che stipula che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tali valori comuni costituiscono il fondamento dell'Unione europea e delle nostre società. Conformemente all'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la Carta), le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, come pure gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, rispettano i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.
2. Nel 2016 la protezione di vari diritti sanciti dalla Carta è stata ulteriormente rafforzata mediante l'adozione di una serie di strumenti giuridici in materia di presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo¹, patrocinio a spese dello Stato², garanzie procedurali per i minori³, come pure attraverso la creazione di un insieme completo di norme in materia di protezione dei dati a livello dell'UE⁴.

¹ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pagg. 1-11).

² Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pagg. 1-8).

³ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 1-20).

⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88). Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

3. Il Consiglio ribadisce che in tutti i settori strategici occorre integrare pienamente i diritti fondamentali nella preparazione e nella valutazione della legislazione e delle politiche dell'UE. Ricorda gli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali nell'ambito degli organi preparatori del Consiglio⁵, volti a rafforzare l'importanza attribuita ai diritti fondamentali nei processi legislativi e di elaborazione delle politiche.
4. Il Consiglio guarda con favore alla relazione 2016 della Commissione sull'applicazione della Carta⁶ e alla relazione 2017 sui diritti fondamentali⁷ redatta dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (l'Agenzia per i diritti fondamentali). Queste relazioni sottolineano i progressi compiuti nell'ultimo anno e le sfide ancora aperte in relazione all'efficace applicazione della Carta nell'UE e negli Stati membri.
5. Il Consiglio prende atto della proposta della Commissione relativa all'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali⁸, che stabilisce un quadro orientativo per l'azione futura in favore del rafforzamento delle pari opportunità e dell'accesso paritario al mondo del lavoro, di condizioni di lavoro eque e della protezione e inclusione sociali, e attende con interesse le discussioni sulla proposta che si terranno in sede di Consiglio EPSCO il 23 ottobre 2017.

II. CONCRETIZZARE NELLA REALTÀ I DIRITTI DELLA CARTA

6. Il Consiglio riconosce che la protezione dei diritti fondamentali rappresenta una questione orizzontale che coinvolge tutti i settori dell'attività dell'UE e che può realizzarsi solo con il sostegno e la cooperazione attiva di tutte le parti interessate a livello sia dell'UE sia nazionale. Il Consiglio ricorda l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Sottolinea a tale riguardo la necessità di potenziare il ricorso a strumenti digitali quali e-Justice, nonché lo scambio di migliori pratiche.

⁵ 5377/15.

⁶ 9511/17.

⁷ 10744/17 + ADD 1 + ADD 2.

⁸ Si veda il doc. 8637/17.

7. Il Consiglio si impegna a rafforzare ulteriormente la coerenza tra la dimensione interna ed esterna delle politiche dell'UE in materia di diritti umani e fondamentali⁹.
8. Il Consiglio sottolinea il ruolo svolto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'interpretazione della Carta nell'UE, nella sua applicazione e quindi nella concretizzazione nella realtà dei diritti ivi sanciti.
9. Il Consiglio riconosce il ruolo essenziale svolto negli ultimi dieci anni dall'Agenzia per i diritti fondamentali, così come stabilito nel rispettivo regolamento istitutivo¹⁰, nel fornire pareri e consulenze, sulla base di dati concreti, relativamente a questioni legate ai diritti fondamentali. Il Consiglio incoraggia l'Agenzia per i diritti fondamentali a rafforzare tale impegno mediante il suo ruolo concernente la raccolta di dati in materia di diritti fondamentali e promuovendo le sinergie e la cooperazione tra reti di punti focali delle amministrazioni pubbliche, istituzioni nazionali per i diritti umani, organizzazioni della società civile e cittadini. Invita l'Agenzia per i diritti fondamentali a collaborare con gli Stati membri al fine di agevolare lo scambio di buone pratiche, di strumenti e di metodi per l'applicazione della Carta e la comunicazione dei diritti, dei valori e delle libertà fondamentali.
10. Nell'ambito del diritto internazionale, dell'UE e nazionale, le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo importante per la promozione e l'attuazione dei diritti fondamentali sul terreno, nonché per il controllo, sensibilizzando i titolari sul tema dei diritti fondamentali e sostenendoli nei loro sforzi per esercitare e difendere i loro diritti. Perché possano assolvere ai loro compiti, alle organizzazioni della società civile deve essere consentito di svolgere la propria attività.

⁹ In linea con il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (2015-2019).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pagg. 1-14).

a) Sicurezza interna

11. Il Consiglio ribadisce che la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali sono obiettivi strategici coerenti e complementari.
12. In tale contesto, il Consiglio sottolinea l'importanza del diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, dando seguito ai lavori svolti dal gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità e in linea con le conclusioni del Consiglio, del 9 giugno 2017, sulla via da seguire per migliorare lo scambio di informazioni e garantire l'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE¹¹.

b) Asilo e migrazione

13. Il Consiglio riconosce la necessità di rispettare i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e delle persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria anche di fronte alle urgenti sfide nei settori della migrazione e dell'asilo. Il Consiglio conviene che le azioni dell'UE e nazionali debbano tenere in particolare considerazione i gravi rischi di abusi e sfruttamento, per esempio da parte dei responsabili del traffico e della tratta degli esseri umani, e rileva che donne e minori sono esposti a rischi di violenza e discriminazione ancora maggiori.¹²

¹¹ 10151/2017.

¹² Si vedano ad esempio le recenti conclusioni del Consiglio e degli Stati membri sulla protezione dei minori migranti (doc. 10085/17) e la comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti del 12 aprile 2017 (COM (2017) 211).

c) Diritti dei minori

14. Il Consiglio sottolinea l'importanza che rivestono la protezione dei minori e il rispetto del principio dell'interesse superiore del minore quale criterio fondamentale in tutte le azioni che coinvolgono i minori.
15. Sottolinea che la cooperazione e il dialogo con le parti interessate sono fondamentali per garantire il rispetto dei diritti dei minori, in particolare attraverso lo scambio di buone pratiche, che dovrebbe essere ulteriormente sviluppato. Ricorda il forum annuale sui diritti dei minori, il gruppo informale di esperti degli Stati membri in materia di diritti dei minori nonché l'iniziativa della Commissione volta a istituire una rete europea per la tutela.

d) Combattere il razzismo e la xenofobia

16. Il Consiglio si compiace delle misure coordinate dal gruppo ad alto livello sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza, istituito dalla Commissione, tra cui il monitoraggio dell'attuazione del codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online¹³, il potenziamento del sostegno alle vittime, l'elaborazione di metodologie per la registrazione e la raccolta di dati sui reati generati dall'odio, il contrasto all'illecito incitamento all'odio online, la promozione dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico e il miglioramento della comprensione interculturale attraverso l'istruzione. In tale contesto, la conferenza organizzata dalla presidenza maltese "Controargomentazioni: come sostenere la società civile nel fornire alternative positive ed efficaci contro l'incitamento all'odio online", tenutasi il 6 e il 7 aprile 2017, ha confermato la necessità di una maggiore collaborazione e impegno di tutte le parti interessate: i mezzi di comunicazione, le piattaforme di Internet e le autorità pubbliche.
17. Il Consiglio attende con interesse i risultati dell'indagine UE-MIDIS II condotta dall'Agenzia per i diritti fondamentali al fine di valutare i progressi compiuti nel corso degli ultimi cinque anni nella tutela dei diritti fondamentali delle persone appartenenti a minoranze etniche o con una storia di migrazione.

¹³ Disponibile all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf

e) Violenza contro le donne

18. Il Consiglio si compiace del fatto che l'edizione 2017 del convegno della Commissione sui diritti fondamentali sia dedicata alla promozione dei diritti delle donne e della parità di genere, in quanto rappresenta un'occasione per affrontare l'emancipazione economica e politica delle donne, i diritti delle donne nella sfera pubblica e privata della vita e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne in tutte le sue forme; quest'ultimo è anche il tema di azioni mirate per tutto l'anno¹⁴.
19. Il Consiglio ha ripetutamente espresso il proprio impegno a favore della prevenzione e dell'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. In questo contesto, ricorda le sue decisioni¹⁵, di recente adozione, relative alla firma della convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e il conseguente intento di procedere alla conclusione della convenzione. Il Consiglio invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione.

f) Pluralismo dei media

20. Il Consiglio si compiace che il pluralismo dei media e la democrazia siano stati il tema centrale dell'edizione 2016 del convegno sui diritti fondamentali nonché delle azioni previste successivamente per darvi seguito. Apprezza l'attenzione che la presidenza estone ha continuato a dedicare a questa tematica in occasione del seminario informale di esperti sul tema "Pluralismo dei media e stato di diritto nell'era digitale", tenutosi il 12 luglio 2017 in preparazione del dialogo annuale del Consiglio sullo stato di diritto.

¹⁴ Si veda https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2017-annual-colloquium-fundamental-rights-2017-nov-20_it

¹⁵ Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio e decisione (UE) 2017/866 del Consiglio.

g) Adesione dell'UE alla CEDU

Il Consiglio mantiene l'impegno a favore dell'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che rafforzerà i valori comuni dell'Unione, migliorerà l'efficacia del diritto dell'UE e potenzierà la coerenza della protezione dei diritti fondamentali in Europa. Il Consiglio invita la Commissione a completare rapidamente la propria analisi delle questioni giuridiche sollevate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in vista di un ulteriore esame da parte del Consiglio.
